



# LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED930' del 26/06/2025

## DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

### **1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – GIUGNO 2025**

#### **1.1) Ccnl TURISMO – CONFCOMMERCIO / CONFESERCENTI (003 / 004 / 007 / 008 / 009)**

Dal mese di giugno 2025 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 5/06/2024 e 26/06/2024 (Confcommercio) e 22/07/2024 (Confesercenti). Gli aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2024 Acred898 / Acred897 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

- **1003** – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
- **1353** – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
- **1203** – Pubblici Esercizi ristorazione collettiva
- **1403** – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra
- **1004 / 1704** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007)
- **1354 / 1804** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007) – aziende minori
- **1904** – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007) – dipendenti extra

#### **1.2) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA (010)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 05/02/2018. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di giugno 2016 Acred613 e maggio 2025 Acred926.

#### **1.3) Ccnl TERME (016)**

Dal mese di giugno 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 08/10/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1016** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2024 Acred902.

#### **1.4) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 20/05/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1023**, alle seguenti decorrenze: agosto 2025 / agosto 2026 / settembre 2027 / ottobre 2028.

Dal mese di giugno 2025 è stata modificata l'integrazione di malattia dal 181° giorno, passando dal 65% al 70%.

Con effetto dal mese di luglio 2025, è aumentato di E. 3,00 il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al fondo assistenza sanitaria integrativa, sulla base di quanto previsto nel suddetto accordo.

Il contributo a carico del datore di lavoro, attivato tramite la voce **578**, da luglio 2025 corrisponde perciò ad **E. 13,00** mensili, sia per i dipendenti full-time che per i dipendenti part-time.

Ricordiamo che è previsto anche un contributo a carico del dipendente, gestito tramite la voce **57G**, corrispondente ad E. 2,00 mensili. Le modalità di utilizzo della voce 57G sono indicate nell'aggiornamento luglio 2018 Acred694.

#### **1.5) Ccnl EDILIZIA ARTIGIANATO (036)**

Dal mese di giugno 2025 è stata aggiornata la tabella **17238**, relativa alla retribuzione convenzionale del settore artigianato per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

#### **1.6) Ccni METALMECCANICI INDUSTRIA (041)**

Sulla base dell'accordo contrattuale sottoscritto il 12/06/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1041**, con decorrenza dal mese di **giugno 2025**.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 05/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.7) Ccni AUTOTRASPORTATORI (048)**

Sulla base delle richieste pervenute, è stato modificato il calcolo automatico dei permessi per riduzione orario (ROL), implementando una gestione specifica per quanto riguarda il personale viaggiante.

Il contratto prevede che maturino 40 ore annue di ROL per il personale non viaggiante (da riportare alla percentuale di part-time) mentre per il personale viaggiante sono previste 4,5 giornate annue di ROL. Fino ad oggi, i ROL maturavano automaticamente secondo il criterio previsto per il personale non viaggiante (40 ore), mentre per il personale viaggiante occorreva indicare il diverso monte ore sulla voce 12N (elenco Voci Fisse punto 2.3 'Ratei ferie e permessi').

Resta inteso che le ore di ROL vengono sommate a quelle di ex-festività, nel monte complessivo dei permessi spettanti.

Con il presente aggiornamento è stata predisposta una nuova casella sul servizio Dipendente – Inquadramento (vedere punto 2.9), tramite la quale è possibile individuare il personale viaggiante. Per i dipendenti sui quali risulta barrata la nuova casella, dal mese di giugno 2025 maturano 4,5 giorni annui di ROL (in sostituzione delle 40 ore).

Inoltre, con l'elaborazione del mese di giugno (o di qualsiasi mese successivo entro dicembre 2025), per il personale viaggiante è possibile attivare la restituzione automatica delle ore di ROL non spettanti, incluse nei ratei maturati da gennaio 2025 fino a maggio 2025 (o comunque fino al mese precedente a quello in cui viene barrata la casella relativa al personale viaggiante). Per attivare tale restituzione, occorre inserire la voce **15R** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare 'Estesa a tutti i dipendenti'), selezionandola dall'elenco al punto 2.3 'Ratei ferie e permessi'.

Sulla voce 15R vengono riportate le ore di permesso da restituire, le quali vengono sottratte ai permessi maturati nell'anno (voce 166). Precisiamo che il valore riportato sulla voce 15R, in questo caso, risulta negativo.

#### **1.8) Ccni LAPIDEI INDUSTRIA (052)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 24/05/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e gennaio 2023 Acred849.

#### **1.9) Ccni ORAFI INDUSTRIA (056)**

Sulla base dell'accordo contrattuale sottoscritto il 12/06/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1056**, con decorrenza dal mese di **giugno 2025**.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/09/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.10) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)**

Sulla base dell'accordo contrattuale sottoscritto il 19/06/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1061**, con decorrenza dal mese di **giugno 2025**.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 05/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.11) Ccnl ISTITUTI di VIGILANZA PRIVATA (074)**

Dal mese di giugno 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 16/02/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1074** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di aprile 2024 Acred889.

#### **1.12) Ccnl SCUOLE MATERNE FISM (078)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/05/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle **1078 – 1478**, alle decorrenze di **giugno 2025 / settembre 2025**.

Con la busta paga del mese di giugno, in caso di cessazione, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da settembre 2024 a maggio 2025.

L'indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla sottoscrizione del rinnovo (28/05/2025).

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni precedenti, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2025. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di settembre 2025, è stato predisposto il calcolo automatico della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa ASI, sulla base di quanto previsto nel suddetto accordo. Per attivare il calcolo automatico della quota, è sufficiente impostare la voce **578** sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'). La voce 578 calcola automaticamente l'importo mensile a carico ditta, pari ad E. 7,00 per ogni dipendente con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato non inferiore a 3 mesi.

Precisiamo che il fondo non prevede (ad oggi) il versamento tramite modello F24, né la corrispondente indicazione sulla denuncia UniEmens.

Sempre dal mese di settembre 2025, al personale che avrà maturato almeno due anni di servizio entro il 31/08/2025, verrà corrisposto un "salario di anzianità", corrispondente ad un importo di E. 15,00 per i livelli dal 1° al 4° livello e di E. 20,00 per i livelli dal 5° al 8°. Tale importo andrà ad aggiungersi agli elementi della retribuzione già spettanti.

Ricordiamo che la gestione del salario di anzianità è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2018 Acred707, settembre 2022 Acred838 e settembre 2023 Acred868.

#### **1.13) Ccnl CREDITO ABI (090)**

Dal mese di giugno 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 23/11/2023. L'aumento interessa la tabella **1090** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

#### **1.14) Ccnl ORTOFRUTTICOLI e AGRUMARI (093)**

Dal mese di giugno 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 19/07/2024. L'aumento interessa la tabella **1093** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2024 Acred901.

#### **1.15) Ccnl AGENZIE IMMOBILIARI E AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (099)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 19/05/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1099**, alle seguenti decorrenze: **giugno 2025** / gennaio 2026 / gennaio 2027 / maggio 2027.

I suddetti aumenti decorrono dal mese di maggio 2025: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di giugno, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di maggio (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). In caso di part-time o di apprendistato, si considera la percentuale retributiva relativa allo stesso mese. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce **04A**, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Con la busta paga del mese di giugno, in caso di cessazione, viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nel suddetto rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a agosto 2025.

L'indennità spetta ai soli dipendenti assunti prima del 1/01/2025.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni precedenti, e sulla voce **050**, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all'anno 2025. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

#### **1.16) Ccnl ALIMENTARI CONFAPI (122)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/05/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1122**, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: **giugno 2025** / gennaio 2026 / aprile 2027 / gennaio 2028.

Inoltre, è stato aggiornato l'elemento di garanzia sulla tabella **6122**, con decorrenza gennaio 2027.

Sulla base del suddetto accordo, è stato predisposto l'aumento dei permessi per i lavoratori giornalieri o turnisti "2x5" e "2x6", passando da 76 a 80 ore annue da gennaio 2028. Facciamo presente che nel caso si deve gestire lavoratori con permessi differenti (come ad esempio lavoratori turnisti "3x5" e "3x6" con 92 ore, oppure turnisti "3x7" con 96 ore), occorre indicare il monte ore annue sulla voce 12N.

#### **1.17) Ccnl TESSILE CONFAPI (132)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 25/01/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632.

Sempre con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento retributivo sostitutivo del premio di produttività. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2020 Acred766.

#### **1.18) Ccnl METALMECCANICI CONFIMI (136)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento retributivo annuo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 01/10/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.19) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE ANAPA (140)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell'accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è stata descritta nell'aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Segnaliamo inoltre che, sulla base dell'accordo di rinnovo del 13/01/2025, il premio deve essere corrisposto nel mese di maggio, pertanto, a partire dall'anno 2026 potrà essere erogato sulla busta paga di maggio.

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto una nuova opzione per quanto riguarda il calcolo degli scatti di anzianità; tramite la nuova opzione è possibile adottare una diversa interpretazione del criterio previsto dal contratto.

Ricordiamo che il contratto prevede un calcolo diverso degli scatti, in base alla data di assunzione:

- per i dipendenti assunti successivamente al 18/12/2017 è previsto un massimo di 8 scatti biennali e 7 scatti triennali (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710);
- per i dipendenti assunti dopo il 15/07/1998 (ma prima del 18/12/2017) è previsto un numero massimo di 15 scatti biennali (aggiornamento di dicembre 2014 Acred550);
- per i dipendenti assunti entro il 15/07/1998 non è previsto un limite al numero di scatti che possono maturare (documentato sempre nell'aggiornamento di dicembre 2014 Acred550).

Tramite la nuova opzione, utilizzabile dal mese di giugno 2025, è possibile attribuire un massimo di 15 scatti per tutti i dipendenti, compresi quelli assunti entro il 15/07/1998. Se si intende adottare tale criterio, occorre selezionare la nuova opzione dall'elenco delle Voci Fisse al punto 1.2.2 'Opzioni contrattuali', in corrispondenza della voce 003.

#### **1.20) Ccnl VIDEOFONOGRAFI (142)**

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 22/05/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1142**, alle seguenti decorrenze: luglio 2025 / marzo 2026.

#### **1.21) Ccnl LAPIDEI CONFAPI (147)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2017 Acred655.

#### **1.22) Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)**

Con la busta paga relativa al mese di giugno 2025, viene automaticamente erogata l'indennità Unatantum prevista nell'accordo del 08/04/2025, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2024.

Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di copertura, oltre all'eventuale percentuale di part-time o di apprendistato, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce **041**, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

### **1.23) Ccni AGRICOLTURA CONTOTERZISMO (153)**

Dal mese di giugno 2025 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 19/06/24. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1153** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred897.

### **1.24) Ccni ELETTRICI (158)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia previsto nel rinnovo contrattuale del 11/02/2025. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di marzo 2025 Acred919. L'importo del premio è stato aumentato da E. 140 a E. 210 (come indicato nell'accordo).

Segnaliamo che, in automatico, vengono attribuite 96 ore annue di permessi, corrispondenti al monte ore previsto per i lavoratori semi-turnisti. Il contratto, tuttavia, prevede che per i lavoratori turnisti le ore di permesso annue siano 160 e per i turnisti avvicendati siano 166. Pertanto, a partire dal mese di giugno 2025, è possibile attribuire il diverso monte ore previsto per i turnisti o i turnisti avvicendati: a tale scopo occorre indicare la voce **153** sulle Voci Fisse dei dipendenti interessati, con il valore '1' nel campo Importo Unitario per attribuire il monte ore dei turnisti (160) oppure con il valore '2' per attribuire il monte ore dei turnisti avvicendati (166). La voce 153 con le suddette opzioni si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.3.1 'Ratei ferie e permessi'.

Con l'elaborazione del mese di giugno 2025, è possibile effettuare il recupero automatico delle ore spettanti nei mesi precedenti (da gennaio a maggio 2025), sulla base dell'opzione impostata nel mese di giugno (qualora sua diversa dal calcolo automatico di 96 ore). A tale scopo, è sufficiente indicare la voce **15R** sulle Voci Fisse a livello di ditta, oppure sulle Variazioni Mensili dei singoli dipendenti interessati. Le ore recuperate automaticamente tramite la voce 15R vengono sommate ai permessi maturati nell'anno (voce 166).

### **1.25) Ccni CERAMICA INDUSTRIA – SETTORE PIASTRELLE (176)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia previsto nel rinnovo contrattuale del 22/07/2024. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909.

## **1) ALTRE VARIAZIONI – GIUGNO 2025**

### **2.1) ADDIZIONALE REGIONALE**

È stato aggiornato il calcolo dell'addizionale regionale relativa all'anno 2025, con effetto dall'elaborazione del mese di giugno 2025, per le regioni di seguito elencate.

- **Abruzzo:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,67% fino ad E. 28.000 + 2,87% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000).
- **Emilia-Romagna:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000).
- **Molise:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,33% oltre E. 28.000).
- **Umbria:** aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,02% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,12% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Viene inoltre applicata una detrazione di E. 150 in caso di reddito compreso tra E. 28.000 ed E. 50.000; la detrazione è riportata sulla voce 66X.

## 2.2) ESONERO CONTRIBUTIVO "BONUS GIOVANI"

L'Inps, con la circolare n. 90 del 12/05/2025, ha fornito le indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo "Bonus Giovani", spettante in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di soggetti che non hanno ancora compiuto 35 anni e che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Le assunzioni / trasformazioni possono essere state effettuate nel periodo da settembre 2024 a dicembre 2025 nel caso dell'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure nel periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 (ma soltanto dopo aver presentato la domanda all'Inps) per l'esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno.

I requisiti necessari per avere diritto all'esonero sono specificati dettagliatamente nella circolare sopracitata e devono essere verificati dall'Utente. Tra i requisiti, in alcuni casi (più avanti descritti) è richiesto un incremento della base occupazionale, e tale incremento deve essere mantenuto per l'intero anno successivo all'assunzione o trasformazione: a questo riguardo, nel presente aggiornamento è documentata una nuova stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare il mantenimento dell'incremento occupazionale previsto per alcune tipologie di esonero.

Come specificato nella circolare e comunicato nell'aggiornamento di maggio 2025 Acred927, l'esonero relativo al mese corrente può essere applicato (per i rapporti già in essere) a partire dal mese di **giugno 2025**.

Il recupero dell'eventuale esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di giugno / luglio / agosto 2025, in relazione al periodo dalla data di assunzione / trasformazione fino al mese precedente all'esposizione dell'esonero corrente.

Occorre sottolineare che per il maggiore incentivo spettante nelle aree del Mezzogiorno, nella circolare non è prevista la possibilità di recuperare gli arretrati (non è stata istituita la causale da riportare sulla denuncia "DM10 Virtuale"). A tale riguardo, l'Inps ha precisato, sul forum di Assosoftware, che per la suddetta tipologia di esonero non si dovrebbe avere necessità di recuperare gli arretrati, in quanto tale esonero spetta solo se l'assunzione o trasformazione è successiva alla data di presentazione della domanda. A nostro avviso, questa spiegazione non è del tutto soddisfacente, in quanto la domanda in questione poteva essere presentata a partire dal 16 maggio (come precisato al punto 9 della stessa circolare): dal momento che l'esonero corrente può essere applicato soltanto dalle denunce relative al mese di giugno, è possibile che si debba recuperare l'esonero relativo al mese di maggio, in caso di assunzione o trasformazione avvenuta nella seconda metà del mese (dopo la presentazione della domanda). In assenza di diverse indicazioni da parte dell'Inps, comunque, nel caso in questione non è possibile recuperare l'esonero relativo al mese di maggio.

Sono escluse dall'esonero le seguenti categorie: dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni. In particolare, i dipendenti abilitati all'esonero vengono automaticamente esclusi dalla decontribuzione Sud e dallo sgravio previsto nel settore edile.

Il valore dell'esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di **E. 500** mensili nel caso dell'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure entro il limite massimo di **E. 650** mensili per sole le assunzioni / trasformazioni effettuate nelle zone del Mezzogiorno.

Sui dipendenti per i quali spetta l'esonero, il calcolo automatico dell'agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

- **115** – esonero spettante su tutto il territorio nazionale; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 500**.

- **116** – esonero spettante nel caso che la sede lavorativa sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 650**.

I codici sopra elencati possono essere attribuiti su decorrenze uguali o successive al 1° giugno 2025: nel caso di rapporti iniziati prima del mese di giugno, quindi, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/06/2025.

Per entrambe le tipologie, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero, in quanto richiesto sulla denuncia Uniemens. Il numero di protocollo deve essere indicato sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel nuovo campo 'Protocollo domanda esonero', aggiunto nella sezione 'Inquadramento Inps'.

Nel caso in cui l'esonero riguardi una trasformazione a tempo indeterminato, è necessario che la data di trasformazione sia indicata nel campo 'Data trasformazione a tempo indeterminato', sul servizio Dipendente – Inquadramento.

L'importo dell'esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun "conguaglio" annuale.

Come già detto, il valore massimo mensile corrisponde ad E. 500 (codice '115' nel campo Ulteriori Specifiche) oppure ad E. 650 (codice '115' nel campo Ulteriori Specifiche). Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (rispettivamente E. 16,12 oppure E. 20,96) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I suddetti valori devono essere proporzionati alla percentuale di part-time: a meno che non venga "forzato" il limite massimo mensile secondo le modalità di seguito descritte, il proporzionamento avviene automaticamente considerando la percentuale di part-time del mese.

È possibile "forzare" il limite massimo mensile, considerando anche la percentuale di part-time: tale valore può essere indicato nel campo Importo Totale della voce **9DX**. Occorre sottolineare che il valore così indicato non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. Consigliamo di utilizzare tale "forzatura" nel caso in cui il regime di part-time fosse già presente alla data di assunzione o trasformazione, in modo da mantenere il limite massimo stabilito dall'Inps (che tiene già conto della percentuale di part-time) anche in caso di successivo passaggio all'orario full-time.

Il valore massimo dell'esonero relativo al singolo mese è riportato sulla voce **9DY** (campo Importo Unitario): tale limite è calcolato automaticamente sulla base dei giorni utili nei mesi di assunzione o cessazione.

Sulla voce **9DY** viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all'esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri):

- il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
- l'ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all'esonero; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all'esonero;

Segnaliamo che è possibile "forzare" la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall'esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9DZ (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi).

Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all'applicazione dell'esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Il valore dell'esonero spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce **9DZ**, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al totale dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale della voce 9DY), limitato al valore massimo relativo al singolo mese (campo Importo Unitario della voce 9DY).

Secondo quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, per avere diritto al maggior esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno (codice '116' nel campo Ulteriori Specifiche) è necessario che l'incremento occupazionale sia raggiunto e mantenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione o alla trasformazione.

Con il messaggio Inps n. 1935 del 18/06/2025 è stato stabilito che il requisito dell'incremento occupazionale è necessario anche per l'esonero previsto su tutto il territorio nazionale (codice '115' nel campo Ulteriori Specifiche), limitatamente alle assunzioni o trasformazioni avvenute a partire dal 1/07/2025.

Nel caso in cui, su uno o più mesi, non venga mantenuto l'incremento occupazionale, occorre sospendere l'applicazione dell'esonero fino a quando perdura tale condizione: a tale scopo, è necessario inserire la voce **9DW** sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, con il valore '1' nel campo Importo Totale (nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorrerà rimuoverla in caso di ripristino dell'incremento occupazionale).

Per attivare il recupero dell'esonero arretrato, occorre indicare la voce **9E1** sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall'elenco al punto 5.4.2 'Incentivi' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità).

In tal modo, viene recuperato automaticamente l'esonero relativo ai mesi pregressi, a partire dalla data di assunzione o dalla data di trasformazione a tempo indeterminato, fino al mese precedente all'applicazione dell'esonero corrente.

Come già precisato, il recupero dell'esonero arretrato è previsto soltanto per l'esonero spettante su tutto il territorio nazionale, individuato dal codice '115' nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Tale codice deve risultare presente nel momento in cui si effettua il recupero automatico dell'esonero arretrato impostando la voce 9E1. In caso di trasformazione, deve risultare presente anche la data di trasformazione nell'apposito campo.

Impostando la voce **9E1** come sopra descritto, il valore dell'esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile "forzare" il valore dell'esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9E1.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce **9E1** sopra descritta, se per lo stesso dipendente è stato applicato l'incentivo '**GECO**', viene automaticamente effettuata la restituzione di tale agevolazione, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo esonero giovani. Il valore dell'incentivo '**GECO**' da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce **9A9**, indicata nella sezione 'Altre somme a debito' della denuncia Uniemens individuale con la causale '**M472**'.

Segnaliamo che, qualora nel periodo arretrato sia stata applicata la decontribuzione Sud, non è possibile effettuare la restituzione di tale agevolazione, in quanto l'Inps non ha previsto una causale per la restituzione (come era invece avvenuto per i precedenti esoneri). A tale riguardo, sul forum di Assosoftware l'Inps ha precisato che per restituire la decontribuzione Sud si dovrà procedere con flussi regolarizzativi.

È possibile recuperare l'esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell'Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell'esonero in tale condizione.

Per recuperare l'esonero arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l'opzione 'Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione' sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un'ulteriore storicizzazione sul mese successivo, ripristinando l'opzione originaria ('Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente'). Nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce **9E1** sulle Variazioni Mensili, con il valore '**1**' sia nel campo Quantità che nel campo Importo Unitario. In tal modo, il recupero dell'esonero arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens utilizzata per effettuare il recupero, viene riportato anche il codice 'NFOR' nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Ricordiamo che, alla data di decadenza dell'esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente, inserendo una decorrenza futura, se tale modalità risulta più agevole.

È anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un'apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell'esonero.

Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell'esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l'esonero, da quella finale in cui non spetta l'esonero.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall'esonero, suggeriamo di utilizzare il programma '**LISTADIP**' sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 'Controlli e statistiche').

Tramite il suddetto programma è possibile ottenere l'elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato, con un'età inferiore a 35 anni al momento dell'assunzione. A tale scopo, vanno impostate le seguenti opzioni: nel campo '*Tipo di contratto*' scegliere 'A tempo indeterminato', nel campo '*Seleziona i dipendenti con data*' scegliere '**Assunzione**' e nei due campi successivi indicare le date '**01/09/2024**' e '**31/05/2025**' (le stesse date vanno indicate nella Data Iniziale e Data Finale della procedura); infine, sul rigo '*Seleziona i dipendenti che al momento dell'assunzione avevano un'età*', indicare '**Inferiore**' a '**35**' anni.

Sempre tramite il programma '**LISTADIP**', è possibile ottenere l'elenco delle trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo interessato. A tale scopo, occorre impostare le stesse opzioni previste per ottenere l'elenco delle assunzioni (vedere paragrafo precedente), ad eccezione del campo '*Seleziona i dipendenti con data*', nel quale occorre selezionare 'Trasformazione a tempo indeterminato'. In tal modo, vengono selezionati i dipendenti con un'età inferiore a 35 anni al momento della trasformazione a tempo indeterminato. Ricordiamo che, sul servizio Dipendente – Inquadramento, deve risultare compilato il campo 'Data trasformazione a tempo indeterminato'.

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici causale:

- causale '**EG35**' per l'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, corrispondente al codice '**115**' nel campo Ulteriori Specifiche; tale causale può essere indicata sia in relazione al mese corrente che ai mesi pregressi;

- causale 'ES35' per l'esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno, corrispondente al codice '116' nel campo Ulteriori Specifiche; tale causale può essere indicata solo in relazione al mese corrente.

Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza. Nei mesi arretrati (laddove previsti) viene compilata anche la colonna 'Importo base', indicando l'imponibile Inps del mese di competenza.

Su ciascuna causale, nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Come già precisato, il numero di protocollo deve essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel campo 'Protocollo domanda esonero', aggiunto nella sezione 'Inquadramento Inps'. Precisiamo che, se non risulta compilato il numero di protocollo, il campo 'Identificativo' della causale verrà valorizzato con il valore 'N'.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione 'Y', con i nuovi codici agevolazione 'U5' / 'U7'.

Per recuperare l'esonero arretrato, deve essere indicato il codice agevolazione 'U6' (tipo retribuzione 'Y') sulla denuncia relativa al mese di settembre 2025, da trasmettere entro il 30/11/2025. L'indicazione di tale codice rimane a carico dell'Utente: a tale scopo, in presenza dell'esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9E1 come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa 'errori.AGRI'.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l'esonero viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', indicandolo nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', con il codice '67' o '68'.

Per recuperare l'esonero arretrato viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge' il codice '67'. L'importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell'esonero arretrato, la procedura 'DMA-2: Generazione dati da archivio paghe' emette una segnalazione.

### **2.3) ESONERO CONTRIBUTIVO "BONUS DONNE"**

L'Inps, con la circolare n. 91 del 12/05/2025, ha fornito le indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo "Bonus Donne", spettante in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne "svantaggiate".

Le assunzioni possono essere state effettuate nel periodo da settembre 2024 a dicembre 2025 nel caso dell'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, oppure nel periodo da gennaio 2025 a dicembre 2025 (ma soltanto dopo aver presentato la domanda all'Inps) per l'esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno.

I requisiti necessari per avere diritto all'esonero sono specificati dettagliatamente nella circolare sopracitata e devono essere verificati dall'Utente. Tra i requisiti, è richiesto un incremento della base occupazionale, e tale incremento deve essere mantenuto per l'intero anno successivo all'assunzione: nel presente aggiornamento è documentata una nuova stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare il mantenimento dell'incremento occupazionale.

Come specificato nella circolare e comunicato nell'aggiornamento di maggio 2025 Acred927, l'esonero relativo al mese corrente può essere applicato (per i rapporti già in essere) a partire dal mese di **giugno 2025**.

Il recupero dell'eventuale esonero arretrato può essere effettuato nei mesi di giugno / luglio / agosto 2025, in relazione al periodo dalla data di assunzione fino al mese precedente all'esposizione dell'esonero corrente.

Per l'incentivo spettante nelle aree del Mezzogiorno, nella circolare Inps non è prevista la possibilità di recuperare gli arretrati (non è stata istituita la causale da riportare sulla denuncia "DM10 Virtuale"). A tale riguardo, vale quanto precisato in relazione al "Bonus Giovani" (punto 2.2 della presente documentazione). In assenza di diverse indicazioni da parte dell'Inps, quindi, nel caso in questione non è possibile recuperare l'esonero arretrato.

Sono escluse dall'esonero le seguenti categorie: dirigenti, lavoratori domestici, apprendisti. L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni. In particolare, i dipendenti abilitati all'esonero vengono automaticamente esclusi dalla decontribuzione Sud e dallo sgravio previsto nel settore edile.

Il valore dell'esonero corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (con le eccezioni elencate più avanti), entro il limite massimo di **E. 650** mensili per tutte le tipologie di esonero. Precisiamo che non si sono differenze economiche tra l'esonero previsto su tutto il territorio nazionale e quello previsto nelle zone del Mezzogiorno: le differenze riguardano soltanto le condizioni che danno diritto all'esonero.

Sulle dipendenti per le quali spetta l'esonero, il calcolo automatico dell'agevolazione viene attivato impostando uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento:

- **117** – esonero spettante su tutto il territorio nazionale; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 650**.
- **118** – esonero spettante nel caso che la sede lavorativa sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 650**.

I codici sopra elencati possono essere attribuiti su decorrenze uguali o successive al 1° giugno 2025: nel caso di rapporti iniziati prima del mese di giugno, quindi, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/06/2025.

Per entrambe le tipologie, occorre inserire il numero di protocollo della domanda di esonero, in quanto richiesto sulla denuncia Uniemens. Il numero di protocollo deve essere indicato sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel nuovo campo 'Protocollo domanda esonero', aggiunto nella sezione 'Inquadramento Inps'.

L'importo dell'esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun "conguaglio" annuale.

Come già detto, il valore massimo mensile corrisponde ad E. 650. Nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (E. 20,96) per il numero di giorni in cui la dipendente risulta in forza nel mese. Tale valore deve essere proporzionato alla percentuale di part-time: a meno che non venga "forzato" il limite mensile come di seguito indicato, il proporzionamento avviene considerando la percentuale di part-time del mese.

È possibile "forzare" il limite massimo mensile, considerando anche la percentuale di part-time: tale valore può essere indicato nel campo Importo Totale della voce **9ED**. Occorre sottolineare che il valore così indicato non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. Consigliamo di utilizzare tale "forzatura" nel caso in cui il regime di part-time fosse già presente alla data di assunzione, in modo da mantenere il limite massimo stabilito dall'Inps (che tiene già conto della percentuale di part-time) anche in caso di successivo passaggio all'orario full-time.

Il valore massimo dell'esonero relativo al singolo mese è riportato sulla voce **9EE** (campo Importo Unitario): tale limite è calcolato automaticamente sulla base dei giorni utili nei mesi di assunzione o cessazione.

Sulla voce **9EE** viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all'esonero, si considerano i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le eccezioni di seguito elencate (le stesse previste per altri esoneri):

- il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero, se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare;
- l'ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria o della previdenza complementare (0,28%), viene esclusa dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (corrispondente allo 0,30%) viene sempre escluso dalla contribuzione soggetta all'esonero;
- i contributi FIS o fondi di solidarietà vengono esclusi dalla contribuzione soggetta all'esonero; il contributo CIGS (per la parte a carico del datore di lavoro) resta invece incluso nella contribuzione soggetta all'esonero;

Segnaliamo che è possibile "forzare" la percentuale complessiva dei contributi esclusi dall'esonero, indicandola nel campo Quantità della voce 9EF (ovviamente, soltanto se necessario per particolari motivi).

Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all'applicazione dell'esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Il valore dell'esonero spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce **9EF**, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al totale dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale della voce 9EE), limitato al valore massimo relativo al singolo mese (campo Importo Unitario della voce 9EE).

Secondo quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, è necessario che l'incremento occupazionale sia raggiunto e mantenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione, per poter applicare l'esonero.

Nel caso in cui, su uno o più mesi, non venga mantenuto l'incremento occupazionale, occorre sospendere l'applicazione dell'esonero fino a quando perdura tale condizione: a tale scopo, è necessario inserire la voce **9EC** sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, con il valore '1' nel campo Importo Totale (nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorrerà rimuoverla in caso di ripristino dell'incremento occupazionale).

Per attivare il recupero dell'esonero arretrato, occorre indicare la voce **9EG** sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall'elenco al punto 5.4.2 'Incentivi' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità).

In tal modo, viene recuperato automaticamente l'esonero relativo ai mesi pregressi, a partire dalla data di assunzione fino al mese precedente all'applicazione dell'esonero corrente.

Come già precisato, il recupero dell'esonero arretrato è previsto soltanto per l'esonero spettante su tutto il territorio nazionale, individuato dal codice '117' nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento. Tale codice deve risultare presente nel momento in cui si effettua il recupero automatico dell'esonero arretrato.

Impostando la voce **9EG** come sopra descritto, il valore dell'esonero arretrato viene determinato in relazione ai singoli mesi pregressi, a condizione che lo stesso esonero non sia già stato usufruito negli stessi mesi. In caso di necessità, è possibile "forzare" il valore dell'esonero arretrato, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 9EG.

Nel mese in cui viene recuperato l'esonero arretrato, viene anche automaticamente reintegrato il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nel periodo arretrato. L'importo del contributo recuperato è riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Nel mese in cui viene attivato il calcolo degli arretrati tramite la voce **9EG** sopra descritta, se per la stessa dipendente è stata applicata la riduzione contributiva L. 92/2012 (codice '55' nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento), viene automaticamente effettuata la restituzione di tale agevolazione, relativamente ai mesi nei quali viene applicato il nuovo esonero donne. Il valore riduzione contributiva L. 92/2012 da restituire viene riportato nel campo Importo Totale della voce **9A2**, indicata nella sezione 'Altre somme a debito' della denuncia Uniemens individuale con la causale '**M431**'.

Segnaliamo che, qualora nel periodo arretrato sia stata applicata la decontribuzione Sud, non è possibile effettuare la restituzione di tale agevolazione, in quanto l'Inps non ha previsto una causale per la restituzione (come era invece avvenuto per i precedenti esoneri). A tale riguardo, sul forum di Assosoftware l'Inps ha precisato che per restituire la decontribuzione Sud si dovrà procedere con flussi regolarizzativi.

È possibile recuperare l'esonero arretrato anche nel caso di rapporti cessati nei mesi precedenti. Precisiamo che rimane a carico dell'Utente stabilire se ci sono le condizioni per beneficiare dell'esonero in tale condizione.

Per recuperare l'esonero arretrato nella situazione sopra descritta, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui si intende effettuare il recupero: impostare l'opzione 'Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione' sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese da elaborare; effettuare poi un'ulteriore storicizzazione sul mese successivo, ripristinando l'opzione originaria ('Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente'). Nel mese in cui si intende effettuare il recupero, occorre indicare la voce **9EG** sulle Variazioni Mensili, con il valore '**1**' sia nel campo Quantità che nel campo Importo Unitario. In tal modo, il recupero dell'esonero arretrato viene effettuato nonostante il rapporto di lavoro risulti cessato nei mesi precedenti; di conseguenza, sulla denuncia Uniemens utilizzata per effettuare il recupero, viene riportato anche il codice 'NFOR' nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Ricordiamo che, alla data di decadenza dell'esonero, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche: tale storicizzazione può anche essere effettuata preventivamente, inserendo una decorrenza futura, se tale modalità risulta più agevole.

È anche consigliabile inserire una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (eventualmente con un'apposita tipologia di scadenza definita sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell'esonero.

Ricordiamo inoltre che, nel mese di decadenza dell'esonero, occorre elaborare due buste paga, separando la parte iniziale del mese in cui spetta l'esonero, da quella finale in cui non spetta l'esonero.

Nel caso in cui si intenda effettuare una ricerca dei dipendenti potenzialmente interessati dall'esonero, suggeriamo di utilizzare il programma '**LISTADIP**' sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 'Controlli e statistiche').

Tramite il suddetto programma è possibile ottenere l'elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo interessato. Occorre impostare le seguenti opzioni: nel campo '*Tipo di contratto*' scegliere 'A tempo indeterminato', nel campo '*Seleziona i dipendenti con data*' scegliere '**Assunzione**' e nei due campi successivi indicare le date '**01/09/2024**' e '**31/05/2025**' (le stesse date vanno indicate nella Data Iniziale e Data Finale della procedura).

Sulla denuncia Uniemens, l'esonero viene riportato nella sezione Info Causali con i seguenti codici causale:

- causale '**ED25**' per l'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, corrispondente al codice '**117**' nel campo Ulteriori Specifiche; tale causale può essere indicata sia in relazione al mese corrente che ai mesi pregressi;

- causale 'EDZE' per l'esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno, corrispondente al codice '118' nel campo Ulteriori Specifiche; tale causale può essere indicata solo in relazione al mese corrente.

Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza. Nei mesi arretrati (laddove previsti) viene compilata anche la colonna 'Importo base', indicando l'imponibile Inps del mese di competenza.

Su ciascuna causale, nella colonna 'Identificativo' viene riportato il numero di protocollo della domanda di esonero. Come già precisato, il numero di protocollo deve essere inserito sul servizio Dipendente – Inquadramento, nel campo 'Protocollo domanda esonero', aggiunto nella sezione 'Inquadramento Inps'. Precisiamo che, se non risulta compilato il numero di protocollo, il campo 'Identificativo' della causale verrà valorizzato con il valore 'N'.

Le suddette causali sono sempre dettagliate per singolo mese di competenza.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, il nuovo esonero viene gestito automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, riportandolo sul tipo retribuzione 'Y', con i nuovi codici agevolazione 'DA' / 'DC'.

Per recuperare l'esonero arretrato, deve essere indicato il codice agevolazione 'DB' (tipo retribuzione 'Y') sulla denuncia relativa al mese di settembre 2025, da trasmettere entro il 30/11/2025. L'indicazione di tale codice rimane a carico dell'Utente: a tale scopo, in presenza dell'esonero arretrato (calcolato inserendo la voce 9EG come sopra descritto), la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa 'errori.AGRI'.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l'esonero viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', indicandolo nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', con il codice '69' o '70'.

Per recuperare l'esonero arretrato viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge' il codice '69'. L'importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell'esonero arretrato, la procedura 'DMA-2: Generazione dati da archivio paghe' emette una segnalazione.

#### **2.4) CONTROLLO INCREMENTO OCCUPAZIONALE**

Nelle circolari Inps n. 90 e n. 91 del 12/05/2025, con le quali sono state fornite le indicazioni per l'applicazione degli esoneri "Bonus Giovani" e "Bonus Donne" (vedere precedenti punti 2.2 e 2.3), viene precisato che occorre verificare il raggiungimento ed il mantenimento di un incremento occupazionale (tranne che per alcune casistiche).

Per la verifica dell'incremento occupazionale al momento dell'assunzione o trasformazione del dipendente interessato, è possibile utilizzare il preesistente programma '**STADIULA**' sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 'Controlli e statistiche'). Ricordiamo che tale programma consente di confrontare la media occupazionale di un determinato periodo rispetto a quella di un periodo precedente, calcolando le medie in questione con il metodo delle ULA secondo le indicazioni fornite dall'Inps (aggiornamenti di ottobre 2013 Acred511 e aprile 2019 Acred721).

Nei parametri del programma 'STADIULA' occorre indicare la data iniziale e finale del periodo che va confrontato con un periodo precedente (al fine di verificare l'incremento occupazionale). La data iniziale e finale del periodo precedente va invece indicata nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura Stampe Accessorie.

Nei parametri del programma 'STADIULA' sono disponibili le caselle che consentono di includere alcune categorie di dipendenti (apprendisti / contratti di inserimento / assunzioni in sostituzione), che altrimenti vengono escluse.

Inoltre, è disponibile un'opzione che consente di scegliere se si vuole riportare, sulla stampa prodotta, anche l'elenco dei dipendenti considerati in ciascun periodo, con l'indicazione del "peso" di ciascun dipendente e dell'eventuale data e motivo di cessazione del rapporto. Tale elenco può risultare utile per verificare (da parte dell'Utente) se sono presenti delle cessazioni per cause che non dovrebbero dare luogo ad un decremento occupazionale (secondo quanto indicato nelle circolari Inps sopra citate). Precisiamo che il programma 'STADIULA' non effettua alcun controllo sul motivo della cessazione (i motivi di cessazione presenti in archivio non consentirebbero di stabilire, con certezza, se una cessazione rientra tra quelle che non dovrebbero dare luogo ad un decremento).

Riguardo alla scelta dei periodi da confrontare, è possibile seguire diverse interpretazioni: il periodo da controllare può essere costituito dal singolo giorno dell'assunzione o trasformazione, oppure dal mese in cui ricade quest'ultima, o anche da un qualsiasi periodo che inizia con la data di assunzione o trasformazione (un mese, un anno, ecc.). Anche il periodo precedente può essere costituito dall'anno che precede la data di assunzione o trasformazione (fino alla data stessa), oppure dall'anno che termina nel mese precedente a quello in cui ricade l'assunzione o trasformazione.

Viene prodotta la stampa '**Stampa.ULA**', da convertire in PDF con formato 'A4' e carattere '12'.

Sulla stampa sono riportate le medie occupazionali relative ai due periodi, con la differenza (positiva o negativa) e l'indicazione che si è verificato un '**Incremento**' o un '**Decremento**'. Se richiesto tramite l'apposita opzione, per ogni periodo viene riportato anche l'elenco dei dipendenti considerati nel conteggio, con il "peso" di ogni dipendente e l'indicazione dell'eventuale data e motivo di cessazione del rapporto.

Con il presente aggiornamento, inoltre, viene rilasciato il nuovo programma '**CONTRULA**' sulla procedura Stampe Accessorie (1.1 'Stampe periodiche'), tramite il quale è possibile verificare agevolmente, e con cadenza mensile, il mantenimento dell'incremento occupazionale, senza dover eseguire un lancio per ogni soggetto interessato.

Il programma '**CONTRULA**' può essere eseguito su più ditte (eventualmente anche sull'intero archivio), in relazione ad ogni mese da elaborare: quest'ultimo deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.

Il controllo viene eseguito automaticamente considerando i soli soggetti che danno diritto agli esoneri "Bonus Giovani" e "Bonus Donne", individuati dai seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche:

- '**115**' corrispondente all'esonero giovani spettante su tutto il territorio nazionale, limitatamente ai casi di assunzione o trasformazione avvenuta dal 1/07/2025 in poi (messaggio Inps n. 1935 del 18/06/2025);
- '**116**' corrispondente all'esonero giovani spettante nelle zone del Mezzogiorno;
- '**117**' corrispondente all'esonero donne spettante su tutto il territorio nazionale;
- '**118**' corrispondente all'esonero donne spettante nelle zone del Mezzogiorno.

Per ogni soggetto così individuato, il programma effettua la stessa verifica di 'STADIULA', impostando come periodo da controllare il mese indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura (ossia il mese da elaborare) e come periodo precedente i 12 mesi precedenti al mese in cui ricade l'assunzione o la trasformazione.

A titolo di esempio, se si vuole effettuare il controllo in relazione al mese di agosto 2025 (quindi sulla procedura va indicato Data Iniziale '01/08/2025' e Data Finale '31/08/2025'), relativamente ai soggetti abilitati ai suddetti esoneri vengono confrontati i seguenti periodi, determinati sulla base della data di assunzione o trasformazione:

- per un soggetto abilitato all'esonero codice '116' (bonus giovani, zone del Mezzogiorno), assunto o trasformato a tempo indeterminato in data 10/06/2025, il mese di agosto 2025 viene confrontato con il periodo da giugno 2024 a maggio 2025 (12 mesi precedenti al mese di assunzione o trasformazione);
- per un soggetto abilitato all'esonero codice '117' (bonus donne, tutto il territorio nazionale), assunto a tempo indeterminato in data 20/08/2024, il mese di agosto 2025 sarà confrontato con il periodo da agosto 2023 a luglio 2024 (12 mesi precedenti al mese di assunzione);
- per un soggetto abilitato all'esonero codice '115' (bonus giovani, tutto il territorio nazionale), assunto o trasformato a tempo indeterminato in data 15/07/2025, il mese di agosto 2025 viene confrontato con il periodo da luglio 2024 a giugno 2025 (12 mesi precedenti al mese di assunzione o trasformazione);
- per un soggetto abilitato all'esonero codice '115' (bonus giovani, tutto il territorio nazionale), assunto o trasformato a tempo indeterminato in data 25/06/2025, il controllo dell'incremento occupazionale non viene effettuato, in quanto la data di assunzione o trasformazione è precedente al 1/07/2025 e, quindi, non è richiesto il requisito dell'incremento occupazionale per avere diritto all'esonero.

Resta inteso che il criterio sopra descritto, ossia confrontare la media del mese da elaborare rispetto a quella dei 12 mesi precedenti al mese in cui ricade l'assunzione o trasformazione, è basata su una delle possibili interpretazioni in merito al criterio con cui individuare i due periodi da confrontare (eventualmente potranno essere predisposte delle opzioni che consentano di adottare una diversa interpretazione per individuare i suddetti periodi).

Precisiamo che non è possibile eseguire il programma 'CONTRULA' in relazione ai mesi precedenti a giugno 2025 (mese indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura), in quanto il programma prende in considerazione soltanto i dipendenti sui quali risultando indicati i codici '115' / '116' / '117' / '118' nel campo Ulteriori Specifiche e tali codici possono essere indicati esclusivamente su decorrenze uguali o successive al 1/06/2025.

Nei parametri del programma 'CONTRULA' sono disponibili le stesse opzioni del programma 'STADIULA':

- le caselle che consentono di includere alcune categorie di dipendenti (apprendisti / contratti di inserimento / assunzioni in sostituzione), che altrimenti vengono escluse;
- un'opzione che consente di scegliere se riportare in stampa l'elenco dei dipendenti considerati in ciascun periodo, utile per verificare se sono presenti delle cessazioni per cause che non dovrebbero dare luogo ad un decremento occupazionale (vale quanto precisato in relazione al programma 'STADIULA').

Viene prodotta la stampa '**Stampa-dipe.ULA**', sulla quale sono riportati i soli dipendenti abilitati al "Bonus Giovani" o al "Bonus Donne" per i quali occorre controllare l'incremento occupazionale.

Per ogni dipendente interessato, sono indicate le medie occupazionali relative ai due periodi, con la differenza (positiva o negativa) e la segnalazione che si è verificato un '*Incremento*' o un '*Decremento*'. Se richiesto tramite l'apposita opzione, per ogni periodo viene riportato anche l'elenco dei dipendenti considerati nel conteggio, con il "peso" di ogni dipendente e l'indicazione dell'eventuale data e motivo di cessazione del rapporto.

Al fine di rendere la stampa più leggibile, viene effettuato un salto pagina in corrispondenza di ogni dipendente abilitato al "Bonus Giovani" o al "Bonus Donne", per il quale viene effettuato il controllo.

## **2.5) CONGEDO PARENTALE INDENNIZZATO 80%**

L'Inps, con la circolare n. 95 del 26/05/2025, ha fornito le istruzioni per la gestione del terzo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Nei punti 2 e 3 della circolare, inoltre, sono state illustrate dettagliatamente le condizioni necessarie per avere diritto ad uno, due o tre mesi di congedo parentale indennizzato al 80%.

Con la stessa circolare sono state istituite nuove codifiche da utilizzare sulle denunce Uniemens per indicare i periodi di assenza per congedo parentale indennizzato al 80% e per conguagliare l'indennità anticipata dal datore di lavoro.

A differenza di quanto previsto in precedenza, le nuove codifiche restano invariate tra il primo, il secondo ed il terzo mese di congedo indennizzato al 80% (fino al 2024, per il primo e il secondo mese erano previsti codici diversi).

Le disposizioni riportate nella circolare Inps sopra citata sono retroattive dal mese di gennaio 2025, tuttavia, secondo quanto comunicato dall'Inps ad Assosoftware (da noi segnalato nell'aggiornamento Acred928 del 30/05/2025), è stato opportuno attendere la competenza di giugno 2025 per utilizzare le nuove codifiche sulla denuncia Uniemens.

Per quanto riguarda i congedi usufruiti nel periodo da gennaio a maggio 2025, i conguagli delle indennità (se erogate in misura inferiore al 80%) potranno essere effettuati sui mesi di luglio / agosto / settembre 2025, conformemente a quanto indicato nel punto 5 della circolare Inps.

Nella circolare (sempre al punto 5) viene inoltre accennato che occorrerà effettuare il reinvio delle denunce, sostituendo i codici evento riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, anche nel caso in cui sia stata erogata l'indennità nella misura del 80%. Il reinvio non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto si tratterebbe semplicemente di sostituire i vecchi codici evento con i nuovi codici evento: trattandosi di dati che non hanno valenza contributiva, non sarebbe necessario adottare il procedimento Uniemens/Vig. Su questo punto, tuttavia, riteniamo opportuno attendere ulteriori indicazioni da parte dell'Inps, in quanto i criteri da adottare non risultano ancora del tutto chiari. Ad esempio, non è chiaro se nelle denunce da reinviare si debbano aggiornare anche i codici delle causali relative all'indennità: per coerenza rispetto al nuovo codice evento, andrebbe indicato anche il nuovo codice causale, tuttavia in tal modo si modificherebbe un dato che ha valenza contributiva e, quindi, si dovrebbe adottare il procedimento Uniemens/Vig.

Con il presente aggiornamento vengono predisposte le nuove codifiche previste sulla denuncia Uniemens in relazione ai periodi di congedo parentale indennizzato al 80% (come già detto, sono previste le stesse codifiche per tutti i mesi).

Per i motivi illustrati nel paragrafo precedente, le nuove codifiche vengono adottate automaticamente (per il momento) soltanto a partire dal mese di giugno 2025 (mese di competenza delle denunce).

Inoltre, come anticipato nell'aggiornamento Acred928 del 30/05/2025, vengono rilasciate ulteriori voci per gestire il terzo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, che si aggiungono a quelle relative al primo e secondo mese (rilasciate rispettivamente con gli aggiornamenti di luglio 2023 Acred864 e di aprile 2024 Acred889).

Sempre secondo quanto anticipato nell'aggiornamento Acred928 del 30/05/2025, ricordiamo che non viene più indicato il numero del mese di congedo sulla stampa del cedolino: tale distinzione figura solo negli elenchi delle voci e degli eventi disponibili sul servizio Presenze – Variazioni Mensili (oltre che sulla finestra di "dettaglio" del cedolino) e viene mantenuta soltanto per dare la possibilità all'Utente di distinguere i mesi di congedo usufruito.

La suddetta impostazione, ovviamente, è stata adottata anche per le nuove voci relative al terzo mese di congedo indennizzato al 80%, rilasciate con il presente aggiornamento.

Occorre tenere presente che non è obbligatorio utilizzare voci distinte per ciascuno dei tre mesi di congedo indennizzato al 80%: non si verifica alcun inconveniente se si decide di utilizzare (o si utilizzano per errore) le voci relative al primo mese per gestire il secondo o il terzo mese (e viceversa), in quanto sia il calcolo dell'indennità che l'esposizione sulla denuncia Uniemens sono del tutto identici tra i vari mesi di congedo al 80%.

#### NUOVE VOCI DI CONGEDO INDENNIZZATO 80%

Voci relative al terzo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, usufruito in modalità giornaliera:

- Voci 1FF (assenza) + 3FF (indennità) – primo figlio
- Voci 1FG (assenza) + 3FG (indennità) – secondo figlio

Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base giornaliera, anche le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.4 'Congedo parentale a giorni'. Entrambe le voci (assenza + indennità) devono essere inserite sulle Variazioni Mensili con l'indicazione dei giorni di inizio e fine del periodo. Sulla voce di assenza vengono riportate automaticamente le ore nel campo Quantità, i giorni di calendario nel campo Importo Unitario ed i giorni lavorativi più le "seste giornate" nel campo Importo Totale. Sulla voce di indennità vengono riportati i giorni indennizzati nel campo Quantità ed i giorni non indennizzati nel campo Importo Unitario.

Le voci relative ai congedi parentali a giorni possono essere ottenute automaticamente inserendo il periodo di assenza sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio' del servizio Variazioni Mensili, selezionando uno degli eventi con descrizione '*Congedo parentale 80%*' ed il riferimento al primo figlio oppure al secondo figlio.

Voci relative al terzo mese di congedo parentale indennizzato al 80%, usufruito in modalità oraria:

- Voce 1HB (assenza) – primo figlio
- Voce 1HC (assenza) – secondo figlio

In presenza di almeno una delle voci sopra elencate, viene elaborata automaticamente la voce di indennità 3H6.

Analogamente alle altre voci relative ai congedi parentali su base oraria, anche le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2.2 'Congedo parentale ad ore'. Per i congedi su base oraria è sufficiente inserire la voce di assenza tramite la finestra 'Orario singola voce', indicando le ore di assenza usufruite sui giorni interessati.

Il calcolo dell'indennità, per le voci sopra elencate, viene effettuato secondo gli stessi criteri adottati per le altre voci di congedo parentale indennizzato al 80% (aggiornamenti di luglio 2023 Acred864 e aprile 2024 Acred889).

Ricordiamo che, per tutti i periodi di congedo parentale, è possibile "forzare" il mese di riferimento, ossia il mese dal quale viene rilevata la retribuzione utilizzata per determinare l'indennità media giornaliera: laddove necessario, il mese di riferimento può essere "forzato" nel campo Competenza della voce 340, indicando la data di fine mese.

Per i congedi parentali su base giornaliera, il mese di riferimento viene proposto in un apposito campo sulla finestra 'Malattia / maternità / infortunio' e la voce 340 viene riportata sulle Variazioni Mensili insieme alle voci di assenza e di indennità. Per i congedi parentali su base oraria, inseriti sulla finestra 'Orario singola voce', la voce 340 può essere aggiunta sulle Variazioni Mensili nel caso in cui occorra effettuare la suddetta forzatura.

Come per gli altri periodi di congedo parentale, se si intende attivare la maturazione dei ratei di ferie e permessi, occorre utilizzare la voce 13P (aggiornamento di dicembre 2022 Acred845), inserendola sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (non è necessario inserire la voce 13P se è già stata inserita in precedenza sulle Voci Fisse). Ricordiamo che, in merito alla maturazione dei ratei, non sono ancora pervenuti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro.

#### INDICAZIONE CONGEDO 80% SU DENUNCIA UNIEMENS

Con effetto dal mese di competenza **giugno 2025**, tutti i periodi di congedo parentale indennizzato al 80% (primo, secondo e terzo mese), vengono riportati sulla denuncia Uniemens come di seguito descritto:

- i periodi di congedo usufruiti in modalità **giornaliera** sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento '**PG5**';
- i periodi di congedo usufruiti in modalità **oraria** sono riportati nelle sezioni Settimane e Calendario con il codice evento '**PG4**';
- l'indennità anticipata dal datore di lavoro è conguagliata nella sezione Info Causali con il codice causale '**L331**' (sia per il congedo su base giornaliera che per quello su base oraria).

Sui nuovi codici evento, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, viene indicato il codice fiscale del figlio (o dei figli in presenza di gemelli). In entrambe le sezioni viene indicato il tipo di copertura ('1' / '2'), su base settimanale o giornaliera. Nella sezione Calendario, per i congedi su base oraria, viene indicato anche il numero delle ore di assenza relative ai singoli giorni interessati. Nella sezione Settimane, per ogni codice evento viene calcolata automaticamente la "Differenza accredito", ossia la mancata retribuzione a carico del datore di lavoro.

Sulla nuova causale per il conguaglio dell'indennità, riportata nella sezione Info Causali, viene indicato il codice fiscale del figlio (o dei figli in presenza di gemelli). L'importo viene sommato nel totale a credito della denuncia.

#### 2.6) DONAZIONE SANGUE – INDENNITA' INPS

Dal mese di giugno 2025, è stato modificato il calcolo dell'indennità Inps relativa alle assenze per donazione sangue, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare Inps n. 96 del 26/05/2025.

Nella suddetta circolare è stato chiarito che, per i dipendenti a paga mensilizzata, in caso di assenza per l'intera giornata occorre calcolare un'indennità corrispondente a **1/26** della retribuzione mensile, mentre in caso di assenza parziale, oltre che per i dipendenti a paga oraria, le ore di assenza devono essere retribuite sulla base della quota oraria contrattuale.

Dal mese di giugno 2025, il calcolo dell'indennità Inps relativa alle assenze per donazione sangue è stato adeguato al criterio precisato nella suddetta circolare, per quanto riguarda i dipendenti a paga mensilizzata.

Occorre tuttavia considerare che, sulla base della normativa vigente (art. 1, legge 584/1967, citata nella circolare Inps), in caso di assenza per donazione sangue, il dipendente deve percepire la stessa retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato. Nel caso della paga mensilizzata, il criterio di calcolo dell'indennità indicato nella circolare, a nostro avviso non consente di rispettare il principio stabilito dalla normativa, in quanto un giorno di assenza non corrisponde necessariamente ad 1/26 della retribuzione spettante. Ricordiamo che, in generale, la retribuzione persa a causa dell'assenza viene calcolata sulla base delle ore che il dipendente avrebbe dovuto lavorare: la retribuzione persa per una giornata di assenza, quindi, non corrisponde necessariamente a 1/26 della retribuzione mensile.

Vale la pena di ricordare che il criterio stabilito dall'Inps per determinare la "*Differenza da accreditare*" relativa agli eventi indennizzati (sezione Settimane della denuncia Uniemens), fa riferimento alle ore di assenza, anziché a valori convenzionali come 1/26 (ricordiamo che la "*differenza da accreditare*" corrisponde alla retribuzione persa).

In conseguenza di quanto sopra precisato, dal mese di giugno 2025 è disponibile una voce opzionale che consente di calcolare automaticamente un'integrazione a carico ditta in relazione alle assenze per donazione sangue.

Tramite la nuova voce viene determinato il valore dell'integrazione eventualmente necessaria per raggiungere il 100% della retribuzione, applicando il criterio di "lordizzazione" previsto sulle integrazioni di malattia, maternità e infortunio.

Facciamo presente che la nuova voce deve essere utilizzata soltanto se si ritiene corretta l'interpretazione riportata nel paragrafo precedente: in tal caso, è sufficiente inserire la nuova voce **46L** sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (anche a livello generale) e barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Se si preferisce, è possibile indicare la voce 46L sulle Variazioni Mensili nei singoli casi interessati: in tal caso, andrà aggiunta alla voce di assenza.

La voce 46L si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.6 e nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 2.2 (entrambi i punti sono descritti come 'Voci non contrattuali').

Segnaliamo che le altre variazioni riportate nella circolare Inps sopra citata, riguardanti l'esposizione degli eventi di donazione sangue sulla denuncia Uniemens, sono applicabili dalla competenza di luglio e saranno perciò rilasciate con successivi aggiornamenti (da notizie ricevute tramite Assosoftware, sembra che siano state rinviate ad ottobre).

#### **2.7) ULTERIORE TRATTAMENTO L. 207/2024**

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di maggio 2025 Acred926, è stata rilasciata una modifica al criterio di calcolo dell'ulteriore trattamento L. 207/2024, a seguito delle indicazioni riportate nella circolare n. 4/E del 16/05/2025.

In particolare, nel calcolo dell'ulteriore trattamento si è iniziato a considerare il "reddito annuale teorico", utilizzato unicamente per individuare la percentuale da applicare all'imponibile (e determinare quindi il valore dell'ulteriore trattamento spettante). Il "reddito annuale teorico", a sua volta, viene calcolato rapportando il reddito da lavoro dipendente all'intero anno, tramite una proporzione basata sul numero di giorni da lavoro dipendente.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la voce **63L**, elaborata automaticamente a partire dal mese di giugno, sulla quale viene memorizzato il "reddito annuale teorico" (campo Importo Totale) ed il numero giorni da lavoro dipendente (campo Quantità). La voce 63L è visibile esclusivamente nel "dettaglio" del cedolino e può essere utilizzata per verificare il calcolo dell'ulteriore trattamento spettante, effettuato dalla voce 68D.

Precisiamo che il criterio di calcolo dell'ulteriore trattamento NON è stato modificato con il presente aggiornamento: continua ad essere valido quanto documentato con gli aggiornamenti di maggio 2025 Acred926 e Acred927.

#### **2.8) TRATTAMENTO FISCALE MENSILITA' AGGIUNTIVE**

Sulla base delle richieste pervenute, è stata predisposta una nuova opzione, utilizzabile dal mese di giugno 2025, tramite la quale è possibile determinare una trattenuta Irpef più alta sulla busta paga di giugno, qualora sia stata elaborata una busta paga separata per l'erogazione della quattordicesima mensilità.

Attivando la nuova opzione, sulla busta paga di giugno viene effettuato il calcolo dell'Irpef considerando un imponibile fiscale unico, comprensivo sia della quattordicesima che della retribuzione di giugno. In pratica, tramite la nuova opzione viene effettuato lo stesso calcolo che si otterrebbe se non venisse elaborata una busta paga separata per la quattordicesima mensilità (ricordiamo che, in quest'ultimo caso, è comunque disponibile un'opzione che consente di calcolare l'Irpef, sulla busta paga di giugno, separando l'imponibile derivante dalla quattordicesima).

Per attivare la nuova opzione, occorre indicare il valore convenzionale '**1**' nel campo Importo Unitario della voce **618**; la voce 618 può essere inserita sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse a qualsiasi livello.

Lo scopo della nuova opzione è di “alleggerire” l’effetto del conguaglio fiscale sulla busta paga di dicembre, in quanto la presenza della quattordicesima tassata separatamente rende più gravoso il conguaglio di fine anno.

Precisiamo che NON esiste alcun obbligo di utilizzare la nuova opzione: il calcolo dell’Irpef effettuato in automatico nel mese di giugno, con la quattordicesima erogata tramite una busta paga separata, è del tutto corretto e conforme alle disposizioni relative al sostituto d’imposta. La scelta di utilizzare la nuova opzione, inoltre, a nostro avviso dovrebbe essere concordata preventivamente con i soggetti interessati (sostituti d’imposta e dipendenti).

#### **2.9) SERVIZIO INQUADRAMENTO – NUOVO CAMPO**

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella sezione ‘Altri dati’, è stata aggiunta la casella ‘Personale viaggiante’, che può essere barrata per individuare il personale viaggiante previsto in alcuni CCNL (a tale riguardo, vedere quanto indicato al punto 1.7 della presente documentazione, in relazione al contratto 048 ‘Autotrasportatori’).

#### **2.10) NUOVA SEGNALAZIONE SU CEDOLINI**

È stata aggiunta una nuova segnalazione, emessa sia al momento dell’elaborazione che della stampa dei cedolini.

Precisiamo che si tratta di un’ulteriore segnalazione non bloccante, analoga a quelle rilasciate con gli aggiornamenti di novembre 2024 Acred903, marzo 2021 Acred791 e settembre 2018 Acred703.

La nuova segnalazione viene emessa in presenza di voci relative a restituzioni o recuperi nei confronti dell’Inps, da effettuare tramite regolarizzazione (Uniemens/VIG).

Ricordiamo che le voci in questione, predisposte con l’aggiornamento di maggio 2024 Acred892, restano escluse dalla denuncia Uniemens e possono comportare alcuni interventi da parte dell’Utente (ad esempio, l’inserimento manuale di una causale specifica sull’Archivio Tributi).

Di conseguenza, abbiamo ritenuto opportuno segnalare la presenza di tali voci, emettendo le segnalazioni ‘*Restituzione Inps da gestire con Vig*’ oppure ‘*Recupero Inps da gestire con Vig*’.

#### **2.11) STAMPE ACCESSORIE – COMUNICAZIONE PORTALE**

A seguito delle richieste pervenute, è stata prevista la possibilità di archiviare la stampa della comunicazione per l’accesso al Portale del Dipendente, da consegnare ai dipendenti delle aziende abilitate al Portale.

Ricordiamo che la stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘**STACOLUL**’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’).

La comunicazione può essere archiviata soltanto a livello di singolo dipendente: nei parametri del programma, quindi, occorre selezionare ‘Suddivisa per dipendente’ nel campo ‘Tipo di stampa’.

Per effettuare l’archiviazione, è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato.

Come di consueto, è prevista la casella che consente di annullare i modelli precedentemente archiviati (in questo caso, verrebbe annullato il modello precedentemente archiviato sullo stesso dipendente).

Facciamo presente che il modello di comunicazione, una volta archiviato, può essere reso automaticamente disponibile sul Portale del Dipendente, al pari di qualsiasi altro modello o documento archiviato a livello di singolo dipendente (naturalmente, è possibile decidere quali modelli o documenti devono essere accessibili dal Portale).

Precisiamo che le funzionalità sopra descritte sono disponibili per gli Utenti abilitati ai servizi Portale del Dipendente e Archiviazione Documentale.

Con l'occasione segnaliamo che, sul servizio Dipendente – Altri Dati, può essere indicato un giorno di consegna del LUL specifico per un singolo dipendente, indicandolo nel campo 'Giorno consegna LUL (Portale Dipendente)'.

Facciamo presente che tale campo va compilato soltanto se si ha necessità di differenziare il giorno di consegna a livello di dipendente: se il giorno di consegna del LUL è lo stesso per tutti i dipendenti, rimane sufficiente indicarlo a livello di ditta, sul servizio 'Servizi esterni – Abilitazione portale'.

#### **2.12) STAMPE ACCESSORIE – STATISTICA CEDOLINI**

Segnaliamo che sul programma '**CEDELABO**' (procedura Stampe Accessorie, 3.1 'Controlli e statistiche') è stata aggiunta un'opzione che consente di escludere dal totale i cedolini "solo ai fini Inail" non elaborati (si tratta del numero di cedolini riportato tra parentesi sulla stampa prodotta).

Inoltre, sul report in formato CSV prodotto, sono state aggiunte due colonne con l'indicazione del numero di cedolini elaborati per gli intermittenti, indicando separatamente i cedolini elaborati solo per generare le denunce Uniemens.

Vengono considerati tali i cedolini sui quali sussistono tutte le seguenti condizioni: non sono presenti ore di lavoro nel mese, non è presente un imponibile previdenziale o fiscale, non è stato effettuato il conguaglio fiscale.

Precisiamo i cedolini degli intermittenti sono conteggiati anche nella colonna relativa ai dipendenti ('Dipend.').